# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 15 ottobre — Numero 244

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO *n. 1419 che aumenta lo stanziamento del capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

REGIO DECRETO *n. 1422 che stabilisce il ruolo organico del personale per i servizi tecnici centrali dell'agricoltura.*

REGIO DECRETO *n. 1423 che apporta modificazioni al decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1264, contenente norme per la elezione, la rinnovazione e il funzionamento del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.*

REGIO DECRETO *n. 1427 che dichiara zone malariche alcune porzioni di territorio dei comuni di Giove e di Lugnano in Teverina, nella provincia di Perugia.*

REGIO DECRETO *n. 1430 relativo al condono di punizioni disciplinari inflitte al personale delle ferrovie dello Stato.*

REGI DECRETI *nn. 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409 e 1410 riflettenti aumento di retta di Collegio, modificazione di articoli di statuto, aumento di contributo scolastico a carico di Comune, autorizzazioni per applicazione ed aumento di tasse di soggiorno.*

RELAZIONI *e* REGI DECRETI *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Rosolina (Rovigo) e Cerreto Sannita (Benevento).*

DECRETO MINISTERIALE *riguardante i distintivi ed i segni caratteristici per la stampa dei Buoni del tesoro triennali e quinquennali nominativi.*

DECRETO COMMISSARIALE *riguardante la sospensione degli sfratti forzosi a Trento.*

Disposizioni diverse.

*Ministero per l'industria e il commercio*: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza*: Avviso — Elenco delle pensioni e delle indennità conferite agli insegnanti elementari, alle loro vedove ed orfani durante il 4° trimestre 1919 — *Ministero delle finanze*: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero della guerra*: Disposizioni nel personale dipendente — Concorsi.

Foglio delle inserzioni.

# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 1419 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 906;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 156 « Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1920-921, è aumentato della somma di lire cinquecentomila (lire 500 000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — FACTA.

Visto *Il guardasigilli*: FERA.

*Il numero 1422 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti legge 23 ottobre 1919, n. 1971; 27 novembre 1919, n 2231 e 7 giugno 1920, n. 739; e 2 ottobre 1919, n. 1794, allegata tabella B);

Visto l'art. 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo del personale per i servizi tecnici centrali dell'agricoltura è conservato distinto dagli altri ruoli del personale centrale del Ministero per l'agricoltura, ed è costituito in conformità alla tabella allegata *A*, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Al personale si applicano le disposizioni dei decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, numero 2231 e 7 giugno 1920, n. 739, salvo quanto è stabilito coi seguenti articoli.

Art. 2.

La carriera del personale tecnico centrale consta di tre gradi:

Ispettore generale.
Ispettore superiore.
Ispettore.

Sono aboliti i gradi di ispettore capo e di vice ispettore.

Gli ispettori capi, attualmente in carica, conservano il titolo.

Art. 3.

Al personale del ruolo tecnico centrale predetto sono attribuiti gli stipendi risultanti dalla tabella allegata *B*, vista come sopra.

Agli attuali ispettori generali è tuttavia attribuito lo stipendio massimo del grado, di L. 13.000; agli attuali ispettori capi è attribuito lo stipendio minimo di L. 8900; agli attuali ispettori è attribuito lo stipendio minimo di L. 6400, indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 4.

Le promozioni al grado di ispettore superiore sono fatte per concorso fra gli ispettori, ai sensi del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, ma, nella Commissione di cui all'art. 7 di esso decreto, ad uno dei direttori generali, è sostituito un ispettore generale del ruolo tecnico.

Le promozioni al grado di ispettore generale sono conferite, su proposta del Consiglio di amministrazione, agli ispettori superiori che non abbiano meno di tre anni di effettivo servizio nel grado. Il Consiglio di amministrazione nel fare le proposte terrà presenti i criteri fissati dall'art. 52 del decreto-legge, n. 1971 predetto.

Art. 5.

I termini stabiliti nel decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, per l'attuazione delle singole disposizioni di esso, decorreranno, nei riguardi del ruolo tecnico, dalla data di pubblicazione del presente decreto, ferme però restando le decorrenze stabilite con l'art. 74, primo capoverso, per quanto concerne il godimento dello stipendio nuovo.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero per l'agricoltura le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella A.

**Ruolo organico per i servizi tecnici centrali del Ministero per l'agricoltura.**

Ispettori generali 2.
Ispettori superiori 8.
Ispettori 16.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro per l'agricoltura*
MICHELI.

Tabella B.

**Stipendi del ruolo organico pei servizi tecnici centrali del Ministero per l'agricoltura.**

Ispettori.

Stipendio iniziale L. 5600.

Aumento di L. 500 dopo 3 anni, L. 6100 al compimento del 3° anno.

Aumento di L. 500 dopo 3 anni, L. 6600 al compimento del 6° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 10° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 14° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 18° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 22° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9600 al compimento del 26° anno.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10,100 al compimento del 30° anno.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10,600 al compimento del 34° anno.

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 10,500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11,500 al compimento del 5° anno.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12,500 al compimento del 10° anno.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13,000 al compimento del 15° anno.

Ispettori generali.

Stipendio iniziale L. 11,500.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 12,300 al compimento del 5° anno.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 13,000 al compimento del 10° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro per l'agricoltura*
MICHELI.

---

*Il numero 1423 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta la legge 30 giugno 1910, n. 361, portante provvedimenti per l'industria solfifera siciliana;

Veduti gli articoli 31, 32 e 35 del decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1264, col quale furono approvate le norme per la elezione, la rinnovazione e il

funzionamento del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 31, 32 e 35 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1264, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

Art. 31. — « Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal direttore generale e, nei casi di assenza o di impedimento, dal consigliere nominato dal Ministero per l'industria e il commercio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di sei membri, compreso il presidente. Però in seconda convocazione, la quale può essere indetta anche per lo stesso giorno alla distanza almeno di un'ora dalla prima, il Consiglio può deliberare validamente con la presenza di quattro membri, compreso il presidente. In caso di parità di voti prevale sempre quello del presidente.

Funziona da segretario del Consiglio di amministrazione un impiegato del Consorzio scelto dal direttore generale ».

Art. 32. — « Il Consiglio di amministrazione si aduna, in via ordinaria, una volta al mese, e, in via straordinaria, quando il presidente lo creda opportuno o almeno cinque consiglieri ne facciano domanda motivata.

L'avviso di convocazione, di regola, è spedito ai singoli consiglieri, per lettera raccomandata, almeno, cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere con chiarezza l'indicazione delle materie da trattarsi.

Il Consiglio non può deliberare definitivamente sopra alcun argomento che non si trovi inscritto all'ordine del giorno.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere comunicato ai consiglieri telegraficamente, ed entro il termine consentito dalla urgenza degli affari da trattare ».

Art. 35. — Con effetto dal 1° agosto 1920, all'art. 35 del decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1264, è sostituito il seguente:

« I consiglieri e i delegati, qualora non siano residenti in Palermo, sono rimborsati dal Consorzio del prezzo del biglietto di prima classe per il viaggio più breve in ferrovia, dalla stazione più vicina al luogo di residenza sino a Palermo e viceversa, nonchè delle eventuali spese di vettura dal luogo di residenza alla più vicina stazione ferroviaria e viceversa.

È inoltre corrisposta una indennità giornaliera di trasferta in L. 40 ai consiglieri residenti fuori Palermo.

Ai consiglieri che intervengano alle adunanze, e tutte le volte che siano chiamati a prestare servizio, è dovuta una medaglia di presenza di lire cinquanta per ogni giornata d'intervento alle sedute consiliari o di servizio. I delegati hanno diritto ad una indennità complessiva di lire cinquanta per ogni convocazione ».

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

*Il numero 1427 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910;

Visto il rapporto col quale il prefetto di Perugia ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di zone malariche nel territorio dei comuni di Giove e di Lugnano in Teverina;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Visto il parere della Direzione generale della sanità pubblica ai sensi dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio dei comuni di Giove e di Lugnano in Teverina in provincia di Perugia così delimitate:

1. Comune di Giove. La zona malarica comprende tutto il territorio ad ovest della linea ferroviaria, questa compresa coi caselli annessivi.

2. Comune di Lugnano in Teverina. La zona malarica comprende tutto il territorio ad ovest della linea ferroviaria, questa compresa coi caselli annessivi.

A cura del signor prefetto della Provincia e con l'aiuto degli uffici finanziari competenti, ove ciò occorra, al fine di precisarne maggiormente la delimitazione delle dette zone malariche, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

*Il numero 1430 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il personale delle ferrovie

dello Stato, approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417;

Visto il successivo regolamento per il personale delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Visti i Nostri decreti di indulto e di amnistia numeri 1501 e 1502 del 2 settembre 1919;

Visto il Nostro decreto n. 1504 del 2 settembre 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto n. 1504 del 2 settembre 1919 relative al condono delle punizioni inflitte al personale delle ferrovie dello Stato per le mancanze commesse entro il periodo dal 24 maggio 1915 al 2 settembre 1919, sono estese anche alle punizioni per mancanze commesse nel precedente periodo dal 1° luglio 1905 al 23 maggio 1915.

Art. 2.

Fermo restando le facoltà previste dagli articoli 2° e 3° del suaccennato R. decreto n. 1504, il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzato ad esaminare, caso per caso, previa domanda degli interessati, ed a decidere circa la invocata riammissione:

a) degli ex-agenti stabili destituiti o revocati per mancanze commesse nel periodo dal 1° luglio 1905 alla data 2 settembre 1919 del citato R. decreto n. 1504 e di cui all'art. 42, comma 2°, del regolamento del personale, approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, ed all'art. 188, comma k), del regolamento del personale, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

b) degli ex-agenti stabili destituiti o revocati per condanne penali dalle quali siano stati riabilitati per effetto del R. decreto n. 1074 dell'11 luglio 1915;

c) degli ex-agenti stabili destituiti o revocati che riportarono condanne per reati militari che siano stati amnistiati ai sensi dell'art. 3 del R. decreto numero 1502 del 2 settembre 1919.

Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, in aumento ai casi previsti dall'art. 3 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1504, riguardanti le destituzioni di diritto deliberate in base all'art. 189 del vigente regolamento del personale, è altresì autorizzato ad esaminare, caso per caso, previa domanda degli interessati ed a decidere circa la invocata riammissione degli ex-agenti destituiti in base all'art. 42, comma 6°, del regolamento del personale 22 luglio 1906 predetto per condanne che siano state comprese nel provvedimento di amnistia di cui nel R. decreto 2 settembre 1919, n. 1501, escluse quelle per delitti contro la proprietà.

Art. 4.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato è autorizzato ad esaminare, caso per caso, previa domanda degli interessati, ed a decidere circa la invocata riammissione degli ex-agenti in prova licenziati che si trovino nelle condizioni specificate nei comma b) e c) del precedente art. 2.

Le domande degli interessati, di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 2 e 3, devono essere presentate entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non oltre i due mesi dal congedamento, se trattasi di ex-agenti sotto le armi, e non oltre due mesi dalla comunicazione del provvedimento disciplinare per i procedimenti in corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FERA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:**

N. 1402. Regio decreto 14 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene aumentata la retta dei R. collegio « Agli Angeli » di Verona.

N. 1403. Regio decreto 15 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, vengono modificati gli articoli 29 e 30 dello statuto del R. collegio della SS. Annunziata di Firenze, relativamente alla retta annua da corrispondersi nel collegio stesso ed al corredo delle alunne.

N. 1404. Regio decreto 24 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico a carico del comune di Gravellona Pocé (Novara), già consolidato in L. 6811,13 col decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1278, è elevato a L. 10,097,13 dal 1° ottobre 1920.

N. 1406. Regio decreto 14 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Nettuno ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il relativo regolamento.

N. 1407. Regio decreto 29 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Ro-

signano Marittimo ad applicare la tassa di soggiorno nella frazione Castiglioncello, e se ne omologa il regolamento.

N. 1408. Regio decreto 29 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Pallanza ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

N. 1409. Regio decreto 18 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Cattolica (Forlì) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il relativo regolamento.

N. 1410. Regio decreto 14 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Cutigliano ad aumentare la misura della tassa di soggiorno.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rosolina (Rovigo).*

SIRE!

Nel maggio scorso, dei 15 consiglieri assegnati per legge al comune di Rosolina, 11, tra i quali il sindaco e gli assessori, hanno presentato irrevocabilmente le dimissioni, mentre un altro consigliere era morto da tempo.

Il prefetto ha dovuto assicurare la continuità dei pubblici servizi mediante un suo commissario; ed occorrendo ora conferire all'amministrazione straordinaria più ampi poteri per porlo in grado di provvedere adeguatamente sugli affari del Comune, si rende necessario il formale scioglimento del Consiglio comunale, per convertire in regio il commissario prefettizio.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta del 20 luglio 1920, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rosolina, in provincia di Rovigo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Italo Costà è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cerreto Sannita (Benevento).*

SIRE!

Sopra 20 membri assegnati al Consiglio comunale di Cerreto Sannita, 16 hanno recentemente presentate le dimissioni.

In tali condizioni il prefetto ha dovuto provvedere alla provvisoria gestione dell'Ente mediante un suo commissario; ed occorrendo ora, fino all'epoca delle elezioni, conferire all'amministratore più ampi poteri per porlo in grado di esplicare un'adeguata opera di assestamento in tutti gli affari abbandonati dagli amministratori, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta del 13 luglio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. De Nardo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

---

## IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il R. decreto 5 maggio 1916, n. 505 con cui venne data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro con scadenza di tre e di cinque anni all'interesse annuo del 5 0/0;

Veduto il decreto Ministeriale 15 settembre 1920, n. 87991 che autorizzò l'emissione dal 1° ottobre 1920 o al 31 marzo 1921 dei buoni triennali e quinquennali al portatore con scadenze di rimborso rispettivamente al 1° ottobre 1923 e 1° ottobre 1925;

**Determina:**

I buoni del tesoro triennali e quinquennali nominativi rilasciati dalla Direzione generale del tesoro in base agli articoli 2 e 9 del R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, per tramutamento di buoni del tesoro triennali e quinquennali al portatore, di cui al decreto Ministeriale 15 settembre 1920, n. 87991, porteranno come speciale distintivo di emissione nove stellette a cinque punte, così nel *recto* dei buoni lateralmente alla leggenda « Buono del tesoro triennale o quinquennale », come nel *recto* delle cedole. Sono approvati per i titoli anzidetti i modelli qui annessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 ottobre 1920.

*Per il ministro*
AGNELLI

## IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
### PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Vista la nota 13 settembre 1920, n. 5741, del comune di Trento con cui si chiede che la sospensione degli sfratti forzosi accordata per la città di Trento con ordinanza di questo Commissariato generale civile del 29 settembre 1919 venga con opportune modificazioni prorogata ad un altr'anno;

Ritenuto che il provvedimento si appalesa necessario anche nei riguardi dell'ordine pubblico;

Vista l'ordinanza di questo Commissariato generale civile del 28 agosto 1920, n. 30321;

**Ordina:**

Art. 1.

È prorogata per la città di Trento la esecuzione degli sfratti forzosi dalle case di abitazione la cui pigione non ecceda le L. 3000 annue.

Art. 2.

L'inquilino che intenda avvalersi della proroga di cui al precedente articolo dovrà darne immediatamente avviso al locatore, ed in caso di opposizione da parte di quest'ultimo, dovrà adire subito la Commissione arbitrale.

Art. 3.

La proroga è esclusa:

a) se il locatore potrà dimostrare l'assoluta necessità di occupare la casa per abitazione propria sia perchè egli non dispone di altra abitazione, sia perchè dalla proroga dell'esecuzione dello sfratto gliene deriverebbe un danno relativamente troppo grave;

b) quando in danno del locatore o dei membri di famiglia con lui conviventi fu commesso dall'inquilino o da un membro della sua famiglia un reato contro la sicurezza della vita o della proprietà;

c) in caso di contegno immorale da parte dell'inquilino o di qualche membro della sua famiglia, come pure da parte del subinquilino se dall'inquilino tollerato, per il quale contegno possa nascere pubblico scandalo;

d) in altri casi gravi ed eccezionali nei quali la Commissione in base ad equità ritenga di non poter concedere la proroga.

Art. 4.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 30 settembre 1920 ed avrà la durata massima di un anno.

Trento, 27 settembre 1920.

*Il commissario generale civile*
CREDARO.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

### Corso medio dei cambi

dal giorno 14 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 166 16 | New York | 25 24 |
| Londra | 88 47 | Berlino | 37 21 |
| Svizzera | 402 20 | Vienna | 8 95 |
| Spagna | 364 50 | Praga | 33 09 |

Oro . . . . . . . . . . . . 350 77

### Media dei consolidati negoziati a contanti.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Nota |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) | 67 59 | — |
| 3.50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 70.51 | — |

## AMMINISTRAZIONE
### della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

*Direzione generale della Cassa depositi e prestiti*

Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale

**Avviso.**

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte II^a, libro II° del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, numero 1151, nel giorno 5 novembre 1920, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso al pubblico da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 0\0 di credito comunale e provinciale:

a) estrazione a sorte dalla 1^a delle 3 urne, contenente le cartelle ordinarie 4 0\0 vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di numero 5759 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire unmilionecentocinquantunmilaottocento (L. 1,151,800) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 2° semestre 1920, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 165,33 (veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1920) restano disponibili lire 123,95 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1921;

b) estrazione a sorte, dalla 2^a urna, di schede in rappresentanza di n. 2327 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire quattrocentosessantacinquemilaquattrocento (L. 465.400) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 2° semestre 1920, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 44,10 (Veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1920), restano disponibili L. 37,37 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1921;

c) estrazione a sorte, dalla 3^a urna, di schede in rappresentanza di n. 2189 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire quattrocentotrentasettemilaottocento (L. 437.800) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 2° semestre 1920, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 1,90 (Veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 89 del 15

aprile 1920), restano disponibili L. 0,60 da conteggiarsi nell'estrazione del 1° semestre 1921.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 0[0 di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 45ª estrazione (maggio 1920) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 13 ottobre 1920.

*Il direttore generale*: GALLI.

## Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

*Direzione generale degli Istituti di previdenza*

ELENCO delle pensioni e delle indennità conferite agl'insegnanti alle loro vedove od ai loro orfani dal Consiglio d'amministrazione a registrazione dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 4° trimestre 1919 a carico del Monte pensione dei maestri elementari.

PENSIONI DIRETTE.

Balducci Francesco, L. 2546,67 — Marascio Angela, L. 2141,15 — Lentini Francesco, L. 1989,64 — Spano Maria Consiglia, L. 1870 — Gervasi Vincenzo, L. 1844 — Vigliano Lorenzo, L. 1773,33 — Guidi Lorenzo, L. 1761,67 — Roccato Alessandro, L. 1750 — Zucchelli Bortolo, L. 1726,67 — Isoardi Giuseppe, L. 1705,75 — Buratti Nicola, L. 1700 — Garda Giuseppe, L. 1672,60 — Manfredi Francesco, L. 1643,88 — Pesante Antonietta, L. 1540,86 — Bertholier Maria Elisabetta, L. 1513,99 — Ximenes Emidio, L. 1506,39 — Pozzo Rosa, L. 1480 — Fugazza Giovanna, L. 1465,59 — Fantino Luigi, L. 1461,70 — Lancia Bernardo, L. 1461,33 — Perlo Maria, L. 1437,28 — Sielè Angelina, L. 1389,87 — Verardo Luigia, L. 1367,22 — Brancaccio Rosina, L. 1355,17 — Dalla Rossa Luigia, L. 1343,25.

Bergamaschi Francesco, L. 1315,53 — D'Amelio Daria Maddalena, L. 1295,09 — Frascella Ambrogio, L. 1291,37 — Londi Elvira, L. 1286 — Contarelli Teresa, L. 1274,50 — Solitro Maria, lire 1248,74 — Colangelo Vincenza, L. 1244,07 — Mainoni Pietro, L. 1223,43 — Pavesio Gabriela Claudia, L. 1213,60 — Rigi Giselda, L. 1205,45 — Arduini Caterina, L. 1204,67 — Di Genio Pietro, L. 1123,40 — Romele Francesco, L. 1090,67 — Angeli Alinda, L. 1032,80 — Nicchiarelli Ottavia, L. 976,19 — Angeloni Vittoria, L. 946,35 — Recalcati Emilia, L. 914,37 — Zoia Nunzio Francesco, L. 907,22 — Avena Teresa, L. 901,96 — Micacchi Rosa, L. 883,41 — Venè Cesira, L. 873,46 — Terracini Enrichetta, L. 854,47 — Migliavacca Ilde, L. 827,03 — Pedrinelli Domenica, L. 815,10 — Loncini Maria, L. 809,17 — Moriggi Emilia, L. 802,50 — Frabotta Giacomo, L. 799,40 — Molteni Pompeo, L. 788,93 — Segre Stella Marianna L. 773,33 — Ferro Angelina (e per essa gli eredi), L. 760,71.

Baragiola Vittoria, L. 749,06 — Falchetti Oreste, L. 715,23 — Del Monaco Malvina, L. 682,97 — Mori Pasquale, L. 672,55 — Avigo Anna, L. 668,82 Trinchero Maddalena, L. 588,34 — Mancuso Giuseppina, L. 587,15 — Frigimelica Giovanna, L. 572,60 — Battarelli Gervasio, L. 558,34 — Ramoino Camilla, L. 518,47 — Allevi Giuseppina, L. 499,78 — Mercurio Michelina, L. 481,23 — Montanari Rosina, L. 479,30 — Gennari Editta, L. 454,16 — Caraccio Antonietta, D. 439,53 — Cremetti Clotilde, L. 431,30 — Almayer Clarice, L. 419,70 — Sappa Giovanni, L. 400 — Page Genoveffa, L. 400 — Gatto Paola Maria, L. 400 — Marelli Anita, L. 396,18 — Klasani Aniella, L. 382,46 — Sgarbanzini Clicestor, L. 381,74 — Mantegari Lorenzo, L. 323,38 — Rossi Emma, L. 300 — Nestai Cleofe, L. 300 — Mottalli Maria, L. 300.

PENSIONI DI RIVERSIBILITA'

Vedove di maestri con o senza prole.

Reggiani Annita, ved. m. pens. Galli Giuseppe, L. 1092 — Rizzo Caterina, ved m. Rovigati Luigi, L. 867,09 — Tezzuso Pasqua Maria, ved. m. pens. Vegas Luigi, L. 865 — Rotta Caterina, ved. m. pens. Costa Ettore, L. 812,09 — Marello Benilde, ved. m. Vigna Giovanni, L. 800,81 — Quadraroli Utilia, ved. m. Sestili Angelico, L. 758,71 — Carrara Severina, ved. m. Baruffaldi Giuseppe, L. 757,51.

Stelluti Polinice, ved. m. Lucertini Bernardino, L. 750 — Bellot Margherita Filomena, ved. m. pens. Guignet Luigi, L. 735,84 — Ludovici Maria, ved. m. Bolis Antonio, L. 692,91 — Chiolini Luigia, ved. m. pens. Gronda Pietro, L. 684,72 — Garassino Luigia, ved m. pens. Pernici Brigido, L. 634,36 — Galassi Bianca, ved. m. pens. Benedetti Giov. Egisto, L. 622,54 — Barbieri Angiolina, ved. m. Spezzaferri Enrico, L. 616,89 — Provenzano Antonina, ved. m. pens. Macaluso Antonino, L. 592,02.

Manfro Catterina, ved. m. pens. Zardo Domenico, L. 578,63 — Testa Paola, ved. m. pens. Romele Francesco, L. 545,34 — D'Agosto Cecilia, ved. m. pens. Quai Francesco, L. 540,48 — Marzi Marchesi Giovanna, ved. m. Anticoli Borza, L. 532,68 — Calenda Luisa, ved. m. pens. D'Ancona Giustino, L. 529,62 — Bacchini Giuseppina, ved. m. Bocchini Pietro, L. 517,14 — Franzin Angela, ved. m. pens. Sgongo Antonio, L. 512,30 — Marubbi Rosina, ved. m. Rossi Ernesto, L. 497,58 — Soldani Filomena, ved. m. pens. Abbamonte Francesco, L. 493,86 — Springolo Giuseppina, ved. m. pens. Massoni Antonio, L. 463,11 — Marini Sofia, ved m. pens. Gaspari Francesco, L. 433,89.

Palmisani Rosa, ved. m. Luceri Mario, L. 368,21 — Gadda Luigia, ved. m. Castelli Antonio, L. 356,31 — Ragazzini Silvia, ved. m. pensionato Calidoni Alessandro, L. 335,58 — Bigi Elisa, ved. m. pens. Nanni Matteo, L. 320,72 — Benica Giuseppa, ved. m. Zorzella Natale, L. 299,36 — Giubilini Esterina Maria, ved. m. pens. Brusati Ercole, L. 287,91 — Gloricso Teresa, ved. m. Borgese Vincenzo, L. 279,61 — Stella Maria, ved. m. Giarrusso Gioacchino, L. 273,81 — Ricciotti Armenia, ved. m. pens. Pocorini Nicola, L. 272,15 — Spanu Italia, ved. m. Masala Giuseppe, L. 260,74 — Battilana Oliva, ved. m. Piacere Serafino L. 259,90.

Jatta Emilia, ved m. Simone Luigi, L. 254,32 — Fiorentino Emilia, ved. m. De Sessa Domenico, L. 250 — Poletti Domenica, ved. m. Tomasi Angelo, L. 250 — Gastaldi Elisa Giuseppa, ved. m. Schiavi Pietro, L. 250 — Bianchetti Emma, ved. m. Cofani Rutilio, L. 250 — Raffaglio Caterina, ved. m. Franzoni Battista, L. 250 — Catolano Filomena, ved. m. Iannibelli Nicola, L. 250 — De Martinis Angela Teresa, ved. m. pens. Di Cicco Giuseppe, lire 250 — Pollanszach Maria, ved. m. pens. Cedarmas Stefano, lire 250 — Marcer Fermina, ved. m. pens. Ferige Cristoforo, L. 250 — Carboni Angiolina, ved. m. pens. Tosarelli Rodolfo, L. 250.

Orfani soli.

Orfani del m. pens. Zaccaria Osvaldo, L. 647,02 — Orfani minori, m. Cavaliere Gemma, nata Vozza, L. 385,29 — Orfani minori, della m. Belcredi Rosa, nata Ferrari, L. 383,46 — Orfani m. D'Amico Rosaria, in Rizzari, L. 353,94 — Orfani minorenni, m. Gazzetta Concetta, ved. Quarta, L. 288,03 — Orfani minori, m. Damiani Virginia in Capecci, L. 259,35 — Orfani minorenni, m. Zambelli Anna in Festini, L. 250 — Orfani minori, m. Puggioni Anna Maria in Terzitta L. 250 — Orfani m. Ferrari Adele in Cardinali, L. 250 — Orfani m. Morelli Angela in Minianni, L. 250.

Indennità dirette.

Guarnaccia Dolores, L. 2311,45 — Bonesso Maddalena, L. 1905,65 — Reali Anacleto, L. 1757,81 — Mizzi Noemi, L. 1601,61 — Quarta Michele, L. 1519,63 — Sciaccaluga Armita, L. 1166,87 — Barvitale Linda, L. 1030,30 — Zetti Elisabetta, L. 923,62 — Frigerio Vittoria, L. 778,33 — Maffei Teresa, L. 656,50,

Indennità vedove con o senza prole.

Fantorne Amalia, ved. m. Battaglia Giuseppe, L. 1532,43 — Messa Rosa, ved. m. Roberti Michelangelo, L. 1496,89 — Pelati Margherita, ved. m. Belometti Italo, L. 1174,94 — Lunedei Maria, ved. m. Brigidi Francesco, L. 925,71 — Ferrero Angela, ved. m. Gili Lorenzo, L. 901,60 — Dal Corte Virginia, ved. m. Lembo Pier Luigi, L. 869,09 — Schiedi Livia, ved. m. Zoffoli Domenico, L. 772,73 — Petrocelli Elvira, ved. m. Santoro Vito Ernesto, L. 745,33 — Vertone Filomena, vedova m. Belotti Federico, L. 742,37.

Cardova Mariangela, ved. m. Cavallaro Francesco, L. 739,51 — Vespa Nunzia, ved. m. Scarnera Riccardo, L. 646,66 — De Santis Marianna, ved. m. Maestro Angelo Nicola, L. 569,62.

Soli orfani.

Orfani della m. Dulbecco Marina, in Agnese, L. 1361,37 — Orfani m. Girolami Iside, in Tortora, L. 1302,55 — Orf. minori del m. Giorgietta Luigi, L. 1195,43 — Orf. minori m. Chiamberlando Maria, in Bernero, L. 973,90 — Orf. minori m. Greco Caterina, in Ghirardi, L. 928,48 — Orf. minore m. Di Gennaro Domenica, in Magro, L. 801,19 — Orfani m. Surdi Filomena, in Fazio, lire 698,69 — Orf. m. Martini Ida, in Negro, L. 671,20 — Orfani m. Lucci Bianca, in Bonatti, L. 661,27 — Orfani m. Perotti Amalia, in Caroli, L. 653,74 — Orf. minore m. Farina Erminia, in De Vincenzi, L. 578,29 — Orf. minori m. Spalazzi Alice, in Chiesa, L. 297,19.

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Disposizione nel personale dipendente.

*Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.*

Con R. decreto dell'8 agosto 1920:

Brezzi Alfonso, ingegnere nel personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° luglio 1920.

## MINISTERO DELLA GUERRA

### Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Gardiol Davide, capitano, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 7 giugno 1920, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Gauda Carlo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 6 aprile 1920, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

I seguenti tenenti sono promossi capitani:

Palermo cav. Francesco — Molica Nicolò — Sciotto Antonino — Alasonatti cav. Ignazio — Rotelli Francesco — Sterti Francesco — Bonnici Sebastiano — Petrucci Alcardo — De Blasiis Ercole — Bagna Giovanni — Guidotti Lorenzo — Guerriero Lodovico — Caelli Roberto — Costantini Iollo — Bianco Raffaele — Sanna Pietro — De Ianeccatis Raffaele — Lombardi Luigi.

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali:

Faivella Ernesto — Rinaldi Ennio — Pieroni Guido — D'Asdia Alfredo.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Tigzi Mario, tenente, dispensato, in seguito a domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma dei carabinieri Reali dal 1° ottobre 1920.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

I seguenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, a datare dal 1° ottobre 1920:

Pavese cav. Daniele — Pucci cav. Giuseppe — De Caro cav. Gustavo — De Orestis nobile dei conti di Castelnuovo cav. Giulio — Manara cav. Carlo — Sanguinetti cav. Filippo — Palmieri cav. Marc'Antonio — Arzano cav. Aristide — Miraglia cav. Enrico — Lombardi cav. Onofrio — Trerotoli cav. Raffaele — Calcirp cav. Giacinto.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

I seguenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, a datare dal 10 ottobre 1920:

Utili cav. Domenico — Bruscaglia cav. Giuseppe.
Ligasacchi Giov. Battista — Carganico Griffi cav. Rizzardo.

I seguenti tenenti colonnelli sono promossi colonnelli, con anzianità o decorrenza assegni per ognuno indicate:

Con anzianità assoluta 23 luglio 1917
e decorrenza assegni dal 1° agosto 1917:

Radaelli cav. Dario.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 26 luglio 1917:

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Gervasoni cav. Albino, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 27 giugno 1920

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, a datare dal 1° ottobre 1920:

Onesti cav. Onesto — Carrotti cav. Corrado.
De Gennaro Masti Ruggero — Brugnoli cav. Pio.
Piazza Adolfo — Avolio De Martino Francesco.
Aderaolio Lambruschini Raffaello — Epifani cav. Benedetto.
Petri cav. Mario — Imperatori cav. Emidio.
Marzano cav. Ernesto — Calosi Luigi.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 16 ottobre 1920:

Guarini cav. Leonida — Gervasio cav. Francesco — Bergamaschi cav. Adriano — Manginelli cav. Pasquale — Ricco cav. Matteo — Moscarella cav. Gustavo.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli, con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità assoluta 15 febbraio 1916
e decorrenza assegni dal 12 giugno 1917:

Milanesi cav. Riccardo.

Con anzianità assoluta 26 luglio 1917
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1920:

Gazzilli cav. Augusto.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Tommasini cav. Aroldo, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 10 luglio 1920.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale a loro domanda, dal 1° ottobre 1920:

Levera cav. Adriano — Maradei cav. Giuseppe — Pastorini cav. Costantino — Dalmazzo cav. Oddino — Sertorio cav. Giovanni — Gauttieri cav. Filippo — Sacco cav. Alfredo.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 16 ottobre 1920:

Bellucci cav. Valdemiro — Silvestre cav. Carlo.

Muzzioli cav. Augusto, maggiore, l'anzianità nel grado attuale è portata dal 23 agosto al 16 agosto 1917, con decorrenza assegni da pari data.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale a loro domanda, dal 16 ottobre 1920:

Rigoli cav. Carlo — Ciatto cav. Spartaco — De Stefanis cav. Nicola, — Minellono cav. Arduino.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

I seguenti capitani sono promossi maggiori, con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 23 agosto 1917:

vetto Carlo.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 14 ottobre 1917:

iustine Daniele.

[illegible]guenti capitani sono collocati in aspettativa per riduzione di [illegible]i, a loro domanda, dal 16 ottobre 1920:

[illegible]no Giuseppe — Centola Francesco — Cobelli Bartolo — Fabris [illegible]arlo — Pandrello Rosario — Damiani Mario — Cagno Angelo — Comito Filiberto — Mirabile Carlo — Conti Colombo — Ravazzoni Mario — Giuliani Attilio.

[illegible]osi Daniele, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 14 settembre 1920.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Taccari Giuseppe, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, dal 23 luglio 1920.

Taccari Giuseppe, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 26 luglio 1920, con decorrenza assegni dal 1° agosto 1920.

Taccari Giuseppe, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 16 ottobre 1920.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

I seguenti tenenti sono promossi capitani, con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità assoluta 1° aprile 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Faronato Adolfo — Scarola Giacomo.

Con anzianità assoluta 23 agosto 1917
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1917:

Rosso Domenico.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni
dal 31 ottobre 1917:

Montagnani Fulvio.

Con anzianità assoluta 31 ottobre 1917
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1917:

De Renzi Ermanno.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni
dal 31 ottobre 1917:

Frijio Carlo.

Con anzianità assoluta 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Bruni Enzo.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Di Palma Cesare — Zubbani Umberto.

Con anzianità assoluta 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Mencacci Ottorino.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1918:

Maffei Nicola.

Vigilante Gaetano, tenente, promosso capitano con anzianità e decorrenza assegni dal 31 ottobre 1917.

Con R. decreto del 18 agosto 1920:

De Angelis Rosolino, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 7 gennaio 1920.

De Angelis Rosolino, tenente in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 7 gennaio 1920 con decorrenza assegni dal 16 gennaio 1920.

De Angelis Rosolino, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 16 febbraio 1919, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 18 ottobre 1919.

De Angelis Rosolino, tenente, collocato in aspettativa per motivi speciali dal 1° settembre 1920.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Carozzi Stelio, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 14 settembre 1920.

Laudani Giuseppe, tenente, la sua anzianità di nomina a sottotenente e nel grado attuale è rispettivamente portata dal 1° maggio 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916.

Fabiani Emanuele, tenente, l'anzianità di nomina a sottotenente e nel grado attuale del suindicato ufficiale è rispettivamente portata dal 1° dicembre al 1° novembre 1915 e dal 1° settembre al 1° agosto 1916.

Boeri Mario, tenente, l'anzianità di nomina a sottotenente e nel grado attuale del suindicato ufficiale è rispettivamente portata dal 1° gennaio 1917 al 1° maggio 1916 e dal 1° ottobre al 1° febbraio 1917.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

De Simone Giovanni, tenente, accettata la rinunzia al grado dal 1° ottobre 1920.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa, per motivi speciali, dal 16 ottobre 1920:

Giovanetti Gaetano — Porino Angelo.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente ed inscritti col proprio grado e con l'anzianità per ognuno indicata nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Cassini Secondo, con anzianità 7 maggio 1916.

Cori Vittorio, id. 7 id.

Lamendolina Salvatore, id. 7 id.

Albanese Francesco, id. 2 marzo 1916.

Di Natale Luigi, id. 25 febbraio 1917.

Marotti Antonio, id. 1° ottobre 1917.

Bianco Giovanni, id. 26 aprile 1917.

Muston Franco, tenente, aspettativa sospensione impiego, dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con anzianità 7 maggio 1916 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti:

Con anzianità assoluta dal 1° aprile 1916
e decorrenza assegni dal 1° maggio 1920:
Cavallini Franceschini Dario.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° agosto 1916:
Capponi Guido — Brunelli Luigi.

Con anzianità assoluta dal 1° agosto 1916
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1916:
Roccatelli Enrico — Rigon Giovanni.

Con anzianità assoluta 1° febbraio 1917
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1917:
Zurlo Arnaldo — Pincelli Umberto.

Con anzianità assoluta dal 1° ottobre 1917
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1917:
Masenti Oreste.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1918:
Marchi Alfredo — Valiani Gustavo.

Con anzianità assoluta dal 1° febbraio 1918
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1918:
Orlandi Romeo.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919:
Orrù Giuseppe, deposito.

Con anzianità assoluta 1° gennaio 1919
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1919:
Mercuri Giovanni.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1919:
Maggi Assenzo.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1919:
Annoraia Nicolò — Negro Paolo.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1919:
Azzolini Ricciotti — Cannata Vincenzo.

Con anzianità assoluta 1° gennaio 1920
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1920:
Germano Francesco.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1920:
Carrara Orazio.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1920:
Fucci Luigi.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1920:
Brigliadori Bruto — Romani Angelo.

I seguenti sottufficiali di carriera sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente:

Con anzianità 1° novembre 1915
Righetti Umberto.

Con anzianità 1° maggio 1917
Saracco Giovanni — Vollaro Girolamo.

Con anzianità 1° gennaio 1918:
Fabbroni Antonio.

Con anzianità 1° febbraio 1918
La Viola Gaetano — Lori Filippo.

Con anzianità 1° marzo 1918:
Pelagatti Fortunato.

Con anzianità 1° maggio 1918
Palma Ettore.

Con anzianità 1° giugno 1918:
Arbani Eugenio.

Con anzianità 1° settembre 1918:
Gelao Fernando Salvatore.

Con anzianità 1° ottobre 1918:
De Vittorio.

Con anzianità 1° novembre 1918:
Ferrone Nestore Graziano.

Con anzianità 1° dicembre 1918:
Guarnotta Antonio.

Con anzianità 1° gennaio 1919:
Laurelli Enrico.

Con anzianità 1° febbraio 1919:
Garzia Mario.

Con anzianità 1° aprile 1919:
Russo Antonio.

Con anzianità 1° giugno 1919:
Battaglia Guglielmo — Montisci Giovanni — Marchese Giuseppe.

Con anzianità 1° ottobre 1919:
Romano Giovanni.

Con anzianità 1° gennaio 1920:
Lupidi Ugo.

Orlandella Vittorio, sottotenente, nominato sottotenente in servizio attivo permanente.

Stella Ettore, maresciallo, nominato sottotenente in servizio attivo permanente.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

I seguenti capitani sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° ottobre 1920:
De Gregorio Umberto — Raby Guido.

Volpicella Luigi, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 1[illegible] agosto 1920.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Del Carretto di Torre Bormida e Bergolo Carlo, capitano, in aspettativa per infermità, collocato in posizione ausiliaria speciale a sua domanda, dal 1° ottobre 1920.

Segre Lamberto, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 23 aprile 1918, richiamato in servizio effettivo dal 23 agosto 1920.

Eupizi Orfeo, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° ottobre 1920.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Olivieri Otterino, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 15 febbraio 1920, richiamato in servizio effettivo dal 15 giugno 1920.

Fiume Adolfo, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Calderone Francesco, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Palmieri Umberto, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° ottobre 1920.

Serrazanetti Ivo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 13 agosto 1920.

De Santis Quirino, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 13 agosto 1920.

De Bartolomeis Ludovico, tenente, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 3 maggio 1920 deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Carlo Giuseppe, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'8 agosto 1919, richiamato in servizio effettivo dall'8 dicembre 1919, con decorrenza assegni dal 16 detto.

Cerio Giuseppe, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° ottobre 1920.

Arma di artiglieria.

Ruolo combattente.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Ferrero cav. Carlo, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 24 ottobre 1919, richiamato in servizio dal 24 aprile 1920, con decorrenza assegni dal 1° maggio 1920.

De Luca cav. Mario, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 5 aprile 1920, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 5 agosto 1920.

De Simone Alessandro, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 20 agosto 1920.

Zurla Gadio, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego. Per effetto di tale provvedimento, l'anzianità del suindicato ufficiale rimane stabilita al 15 febbraio 1920.

Sorrentino Guido, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 6 agosto 1920, richiamato in servizio dal 6 giugno 1920 con decorrenza assegni dal 16 giugno 1920.

Lauricella Marino, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 28 gennaio 1920, richiamato in servizio dal 28 luglio 1920 con decorrenza assegni dal 1° agosto 1920.

Boggione Giovanni Battista, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 5 agosto 1920.

Torletti Romeo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 10 agosto 1920.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio permanente, a loro domanda, ed inscritti col loro grado e con la loro anzianità a fianco di ciascuno indicate nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria:

Frezza Giovanni, 1° agosto 1916 — Ostorero Carlo, 30 agosto 1917 — Malagoli Roberto, 28 settembre 1916 — Brusati Bernardo, 27 ottobre 1916.

Squarza Gino, 4 giugno 1916 — Giacosa Alberto, 18 maggio 1916 — Boccolari Sogolini Armando, 4 giugno 1916 — Canepa Oreste, 16 dicembre 1915.

Polacco Bruto, 18 maggio 1916 — Piangiolino Pietro, 4 giugno 1916 — Foschi Francesco, 4 giugno 1916 — Marenesi Enrico, 19 marzo 1916 — Baronis Arturo, 1° novembre 1918 — Sferra Aldo, 4 giugno 1916.

Palumbo Ermanno, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 30 agosto 1916, nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria.

Palamenghi Calogero, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma del genio.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Soro Giuseppe, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 17 settembre 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 17 settembre 1920.

Semeraro Michele, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 10 agosto 1920.

Poperi Oscar, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 27 agosto 1920.

Pistono Giulio, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 29 luglio 1917, nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma del genio dal 1° ottobre 1920.

Esposito Ernesto, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 20 luglio 1920.

Pensa Giulio, tenente, l'anzianità nel grado di tenente attribuita col decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, anzichè al 4 giugno 1916, è rettificata al 1° ottobre 1916.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° ottobre 1920:

Sozzi cav. Luigi — Tosana cav. Marino — Mandarini cav. Salvatore — Verdone cav. Pietro.

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° ottobre 1920:

Robiglio cav. Pietro — Cusumano cav. Nicolò.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

I seguenti capitani medici sono collocati, in seguito a loro domanda, in aspettativa per motivi speciali, dal 1° ottobre 1920:

Bartolone Gioachino — Buono Demetrio — Alessio Paolino — Knapp Giovanni.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

I seguenti capitani medici sono dispensati, a loro domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritti con il loro grado e la loro anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento dal 1° ottobre 1920:

Veneroni Carlo — Gubitosi Michelangelo.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

I seguenti sottotenenti medici di complemento sono nominati tenenti medici in servizio attivo permanente, con anzianità e decorrenza per gli assegni dal 1° settembre 1920:

Parisi Ennio — Cortesini Guido — Castronovo Gaetano — Belisario Giulio — Ammendola Luigi — Lamendola Filippo — Fischetti Giuseppe — Mendola Gerolamo — Rinaldi Orazio — Foti Aldo — Filograna Pasquale.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 4 marzo 1920:

Pettirossi cav. Argeo, maggiore sussistenza, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 17 gennaio 1920.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Crovetti cav. Ermete, maggiore sussistenza, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 9 aprile 1920.

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

Gallo cav. Crescenzo, maggiore sussistenza, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 15 aprile 1920.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Garzia cav. Errico, maggiore sussistenza, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 24 maggio 1920.

Con R. decreto del 15 luglio 1920:

Moy Venceslao, capitano sussistenza, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 2 giugno 1919, l'aspettativa di cui sopra deve intendersi concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

Sutgiu cav. Salvatore, maggiore amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, la aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 29 agosto 1920:

Autueri cav. Enrico, maggiore generale, revocato e considerato come non avvenuto il decreto 25 novembre 1919, relativo alla promozione al grado attuale.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 25 luglio 1920:

Diana cav. Nicolò, colonnello, ora a riposo con iscrizione nella riserva, la data relativa al ricollocamento in congedo, di cui al decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, è fissata al 6 giugno 1919.

Con R. decreto del 29 agosto 1920:

Autueri cav. Errico, colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, nella parte che si riferisce al suo collocamento in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

È revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 11 luglio 1920 nella parte che si riferisce al collocamento in posizione ausiliaria speciale dei seguenti maggiori:

Paternò Rizzari cav. Giuseppe — Racca cav. Carlo.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Gagliardo cav. Antonio, colonnello di fanteria, promosso brigadiere generale con anzianità 26 giugno 1918 e decorrenza assegni dal 1° luglio 1918.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 23 settembre 1920:

Da Pozzo cav. Giovanni Battista, tenente colonnello, promosso colonnello.

Tinezzi cav. Romolo, tenente colonnello, promosso colonnello e nominato segretario Comando generale dell'arma.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Ventrella cav. Ferdinando, tenente colonnello, collocato in posizione ausiliaria per età, dal 1° gennaio 1920.

Con R. decreto del 25 aprile 1920:

Ferrari cav. Alberto, tenente colonnello, collocato in posizione ausiliaria, dal 1° maggio 1920.

Con R. decreto del 23 settembre 1920:

Rossi cav. Aldo, maggiore, promosso tenente colonnello.

Con R. decreto del 25 aprile 1920:

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria per età, dalla data a ciascuno indicata:

Pantaleoni cav. Claudio, dal 17 aprile 1920.

Ghinè cav. Vincenzo, dal 21 aprile 1920.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Carmassi Omero, capitano, collocato in posizione ausiliaria per età, dal 4 febbraio 1920.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Zoboli Raffaele, capitano, collocato in posizione ausiliaria per età, dal 17 gennaio 1920.

Con R. decreto del 25 aprile 1920:

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria, per età, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Lucente Eduardo, dal 23 aprile 1920.

Cingolani Mariano, dal 24 marzo 1920.

Con R. decreto del 23 settembre 1920:

Delfino Francesco, capitano, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma dei carabinieri Reali, dal 1° ottobre 1920.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

I seguenti colonnelli sono collocati in P. S. A., a loro domanda, dal 20 ottobre 1920:

Iannaccaro cav. Carlo — Bavagnoli cav. Giuseppe — Baretta cav. Benedetto — Tarenghi cav. Cherubino — Martellotta cav. Vito — Sarli cav. Enrico — Alessi cav. Teodato — De Minicis cav. Adolfo.

Moriondo cav. Giulio — Pozzi cav. Oreste — Calvi cav. Guido — Chicco cav. Luigi — Casaretti cav. Ettore — Agnesi cav. Ambrogio — Bufalari cav. Domenico — Pietrasanta cav. Francesco — Perrone cav. Ariberto.

Mogno cav. Domenico — Decio cav. Luigi.

Pivari cav. Antonio — Boffano cav. Giov. Battista.

Gatta cav. Alfonso — Argan cav. Ercole.

Nassi cav. Ulderico — Alesso cav. Leonardo.

Corrado cav. Massimo — Emanuele cav. Lorenzo.

Da Sacco cav. Giovanni — Silicani cav. Gabrieli.

Orta signore di Torre d'Uzzone e dei signori del marchesato di Ceva cav. Giuseppe.

Conci cav. Carlo — Tamborlini cav. Ferdinando.

Canzano cav. Giuseppe — Colombini cav. Alfredo.

Carloni cav. Ermanno — Curato cav. Odone.

Scandolara cav. Guido — Brandoli cav. Mario.

Scaparro cav. Felice — Visca cav. Valentino.

Bardi cav. Lorenzo — Peluso cav. Luigi — Berti cav. Giorgio — Ferrari Bravo cav. Oreste — Guarducci cav. Alberto — Vergna cav. Antonio — Carboni cav. Pompeo — De Masellis cav. Ferdinando — Granelli cav. Emilio — De Francesco cav. Aurelio — Fineschi cav. Lorenzo — Villoresi cav. Lorenzo — Fresini cav. Enrico — Bottari cav. Leonello — Leo cav. Costantino — Ranzi cav. Filippo — Carosi cav. Vincenzo — Sobrero cav. Giuseppe — Monteschini cav. Giovanni — Targon cav. Felice — Pezzolet cav. Cesare.

Angiolini cav. Alberto — Verdesi cav. Giuseppe.

I seguenti tenenti colonnelli sono promossi colonnelli con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità e decorrenza assegni dal 26 luglio 1917:

Bottinali cav. Giovanni.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 13 ottobre 1918:

Vorgara cav. Vincenzo.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Giovannetti Edoardo, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 16 agosto 1920.

Sforza cav. Pietro, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917 nella parte che si riferisce al suo collocamento in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

I seguenti tenenti colonnelli, in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio effettivo dal 16 ottobre 1920:

Cantalamessa cav. Guido — Amoretti cav. Nicola — Savardo cav. Cesare.

Sabetti cav. Enrico, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, nella parte che si riferisce al suo collocamento in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in P. A. S., a loro domanda, a datare dal 20 ottobre 1920:

Cutelli cav. Achille — Repetto cav. Raffaele — Manganelli cav. Giulio — Fissore cav. Cesare — Salomone cav. Clearco — Cureie cav. Antonio — Borgo cav. Roberto — Angherà cav. Attilio — Pozobelli cav. Eduardo — Giustiniani nobile patrizio genovese cav. Paolo.

Silvestri cav. Guido — Gervasoni cav. Albino — Cappelli cav. Silverio — Clementi cav. Attilio — Tamburini cav. Giuseppe — Colonna cav. Raffaele — Gibello Palazzo cav. Pietro — De Bisogno cav. Giuseppe — Di Scipio cav. Michele — Fornarelli cav. Nicola — Sanguigni cav. Enrico — Santandrea cav. Giuliano.

Trischieri cav. Giulio — Re cav. Brissio — Iachia cav. Marco — Bianco cav. Arnaldo — Giancola cav. Amedeo — Resia cav. Adolfo — Bossaglia cav. Girolamo — Chiaporotti cav. Giorgio — Gioja cav. Francesco — De Angelis cav. Carlo — Viancini cav. Flaviano — Bianco cav. Emilio — Monetti cav. Camillo — Chiardo cav. Giovanni — Prestinari cav. Silvio — Boaro cav. Errico — Piazza cav. Gino — Migliacci cav. Gino — Scheda cav. Vincenzo — Petraccini cav. Camillo — Pistoia cav. Guido — Bogetti cav. Mario — Del Basso Orsini cav. Giuseppe — Valtancoli cav. Giulio — Gatti cav. Arturo — Andriani cav. Oronzo — Vattà cav. Alfredo — Sovardo cav. Cesare.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Chiaiso cav. Giuseppe, maggiore, collocato in riforma a decorrere dal 1° agosto 1919.

Pinto cav. Rodolfo, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 14 gennaio 1920.

Alsona cav. Mario, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 15 maggio 1920.

Giovannelli cav. Renzo, maggiore in aspettativa, l'aspettativa stata concessa al suindicato Ufficiale, dove considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Milanesi cav. Riccardo, maggiore, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 12 ottobre 1919 nella parte che si riferisce alla perdita d'anzianità del suindicato ufficiale il quale riprende l'anzianità 31 marzo 1915.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

I seguenti maggiori, in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio effettivo, a datare dal 16 ottobre 1920:

Viglino cav. Alfredo — Marra cav. Ugo — Santoni Rugiù cav. Giovanni — Masola cav. Francesco — Nicastro cav. Michele — La Sala cav. Vincenzo.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

I seguenti maggiori sono collocati in P. A. S., a loro domanda, dal 20 ottobre 1920:

Tommasini cav. Aroldo — D'Alena cav. Guido — Campolieti cav. Umberto.

Bianchi cav. Renzo — Signora cav. Pietro — Tripepi cav. Salvatore — Colangelo cav. Vincenzo — Innorta cav. Angelo — Arnò cav. Paolo — Giannola cav. Umberto — Kessler cav. Giov. Battista — Dronchar cav. Ernesto — Conti cav. Francesco — Paradisi cav. Fedro — Golini cav. Gracco — Silvano cav. Pietro Kerbaker cav. Ernesto — Grenga cav. Benedetto — Capizucchi cav. Marco.

Daneo cav. Cesare — Natellis cav. Umberto — Albano cav. Antonio — Bigazzi cav. Vincenzo — Riva cav. Pietro — Rossi cavalier Francesco — Patrueco cav. Alfredo — Vatrella cav. Cesare — Barbano cav. Felice — Zinni cav. Vincenzo — Ruocco cavalier Aniello — Nesi cav. Nereo — Dellasette cav. Giuseppe — Camerato Rocco nobile dei baroni di Casalgimondo — Veranini cav. Ivo — Calvetti cav. Luigi — Vignocchi cav. Alfonso — Baroncelli cav. Giovanni — Magnani cav. Vittorio — Serena cavalier Pietro.

Jurgens cav. Mario — Zamagni cav. Angelo — Lambertini cav. Edmondo — Mazzi cav. Ildovaldo — Anitori cav. Ferruccio — Chiesa cav. Amilcare — Templa cav. Filippo — Roggero cav. Giovanni — Magistrò cav. Francesco — Nino cav. Balilla — Juglaris cav. Nicolò — Ferria cav. Gianfranco — Spagnolo cav. Francesco — Lachelli cav. Luigi — Martini cav. Giorgio — Cenevini cav. Andrea — Slaviero cav. Aldo — Freguglia cav. Luigi.

Quasimodo cav. Fedele — Quasimodo cav. Sante — Ricci cav. Stefano — Pergolani cav. Mario — Grollo cav. Umberto — Costa cav. Paolo — Sussarello cav. Gavino — Chibbaro cav. Alfredo — Vicedomini cav. Eugenio — Peduzzi cav. Alberto — De Caroli cav. Luigi — Braggioni cav. Giuseppe — Gatto Roissard cav. Leonardo — Taibel cav. Nicolò.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Bellacera Sebastiano, dal 10 luglio 1920 — Devecchi Mario, dal 29 luglio 1920 — Oreschia Pietro, dal 14 settembre 1920 — Pilati Clemente, dal 18 agosto 1920.

De Leo Pasquale, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 21 agosto 1920.

Vittozzi Salvatore, capitano, in aspettativa, l'aspettativa stata concessa al detto ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

I seguenti capitani, in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio effettivo dal 16 ottobre 1920:

Guatelli Oreste — Di Salle Luigi — De Marie Emilio — Grassi Vitantonio — Mamola Pietro — Rossi Euplio — Carcassona Silvio — Miglietta Giovanni — Capaldi Raffaele.

Minerba Oronzo — Di Falco Antonio — Lagorio Eugenio — Ceruti Leoni — Desi Carmelo — Di Loreto Tommaso — Sulas Alfredo — Bonanni Calono — Boccali Goffredo.

Porpora Antonio — Caiozza Giuseppe — Cenci Vittorio — Israel Augusto — Romeres Gaetano — Attanasio Ercole.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Oehme Ermanno, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 24 agosto 1920.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Massari Giuseppe, capitano in aspettativa per infermità, collocato in congedo provvisorio dal 1° aprile 1920.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

**Danee cav. Giuseppe**, colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, collocato in posizione ausiliaria speciale a sua domanda, dal 1° ottobre 1920.

**Sirese cav.** Rocco, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 2 gennaio 1920, L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 2 maggio 1920.

**Manfronè** Mario, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 25 agosto 1920.

**Dell'Isola** Umberto, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 29 agosto 1920.

**Orselli** Giuseppe, capitano, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto coi suo grado e colla sua anzianità 12 aprile 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria dal 1° ottobre 1920.

**Micarelli** Alfredo, tenente, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 27 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria.

**Micarelli** Alfredo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 5 gennaio 1920, richiamato in servizio dal 5 maggio 1920, con decorrenza per gli assegni dal 16 maggio detto.

**Terlizzi** Giove, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 21 agosto 1920.

**Caruso** Gaetano, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 25 agosto 1920.

**Moscati** Riccardo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 22 dicembre 1919, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 22 agosto 1920.

**Bagna** Vittorio, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 3 giugno 1918, richiamato in servizio dal 3 agosto 1920 con decorrenza assegni dal 16 agosto stesso.

Arma del genio.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

**Santini cav.** Alfredo, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 24 giugno 1919, l'aspettativa anzidetta deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

**Sasso cav.** Pietrantonio, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità 25 febbraio 1917 con decorrenza assegni dal 1° aprile 1917.

**Francesio cav.** Ernesto, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 27 agosto 1920.

**Milani cav.** Luigi, maggiore, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, con decorrenza dal 1° ottobre 1920.

**Mazzantini** Paolo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 2 agosto 1920.

**Riccardo** Ernesto, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 15 aprile 1920, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 15 agosto 1920.

**D'Ambrosio** Arcangelo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'11 maggio 1919, l'aspettativa anzidetta deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

# CONCORSI

## Ministero della giustizia e degli affari di culto

*Avviso di concorso*

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

| SEDE dell'ufficio | Distretto notarile | N. dei posti vacanti | Orario dell'assistenza personale allo studio |
|---|---|---|---|
| Pieve di Soligo | Treviso | 1 | Lunedì, giovedì e sabato di ogni settimana, dalle ore 9 alle 12, e dalle ore 14 alle 16. |
| Gajarine | Treviso | 1 | Mercoledì e sabato di ogni settimana dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16. |
| Conegliano | Treviso | 1 | Lunedì, giovedì e venerdì di ogni settimana dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. |
| Nola | Santa Maria Capua Vetere | 1 | Martedì e domenica dalle ore 9 alle 14. |
| Verona | Verona | 1 | Lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16. |
| Saracena | Castrovillari | 1 | Domenica e lunedì della seconda e quarta settimana di ciascun mese dalle ore 13 alle 18 la domenica e dalle ore 8 alle 13 il lunedì. |
| Joppolo | Monteleone di Calabria | 1 | Il giorno 15 di ogni mese dalle ore 9 alle 12. |
| Quero | Belluno | 1 | Lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 e domenica dalle ore 9 alle 12. |
| Arsiè | Belluno | 1 | Lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 e domenica dalle ore 9 alle 12. |
| Piraino | Patti | 1 | Sabato e domenica dalle ore 9 alle 16. |
| Baricella | Bologna | 1 | Domenica dalle ore 9 alle 12. |
| Castello di Serravalle | Bologna | 1 | Giovedì dalle ore 9 alle 12. |
| Bazzano | Bologna | 1 | Venerdì dalle ore 9 alle 12. |
| San Giorgio di Piano | Bologna | 1 | Lunedì, dalle ore 9 alle 12. |
| Mocconesi | Chiavari | 1 | Mercoledì, dalle ore 9 alle 16. |
| Sicignano | Salerno | 1 | Domenica, dalle ore 9 alle 12. |
| Lumezzane Sant'Apollonio | Brescia | 1 | Ogni domenica, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16. |

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale, da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra:

*a)* per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante.

*b)* per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b)* e al n. 2 della lettera *a)*.

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'articolo 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *A)* debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e, a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti o delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

## R. CONSERVATORIO DI SAN GIROLAMO
### MONTEPULCIANO

Il sottoscritto presidente del R. conservatorio femminile di San Girolamo in Montepulciano

Rende noto:

È aperto il concorso ai seguenti posti di insegnante nelle scuole normali e complementari con effetti legali annesse a questo conservatorio:

*a)* insegnante di storia e geografia nel corso complementare e di italiano in due classi del corso stesso, con lo stipendio di L. 3500;

*b)* insegnante di matematica nel corso normale e complementare, con lo stipendio di L. 3500;

*c)* insegnante di scienze naturali ed agraria c. s., con lo stipendio di L. 3500;

*d)* insegnante di lingua francese nel corso complementare con l'incarico della segreteria per le scuole anzidette, con lo stipendio di L. 3000;

*e)* insegnante di canto e pianoforte, con lo stipendio di L. 2500.

Questa ultima avrà l'obbligo di fare lezione a tutte quelle alunne interne che eventualmente ne faranno domanda, le quali lezioni saranno retribuite con la tariffa stabilita nell'apposito regolamento.

Oltre allo stipendio, le insegnanti godono del vitto, dell'alloggio e degli altri utili della vita interna dell'Istituto, per i quali dovranno rilasciare la somma annua di L. 1000 ciascuna, salvo le modificazioni del caso in corrispondenza ai mutamenti che potranno verificarsi nel costo della vita.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della istruzione pubblica le concorrenti dovranno inviare direttamente al sottoscritto, oltre alla domanda in carta da bollo da L. 1, i seguenti documenti:

1. Fede di nascita.

2. Certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui resulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira.

3. Fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso.

4. Certificato di moralità rilasciato, da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dai sindaci dei Comuni dove la concorrente ha risieduto nell'ultimo biennio, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è chiesto, o sentito l'avviso della Giunta comunale.

5. Laurea universitaria, o diploma che abiliti all'insegnamento

per cui è bandito il concorso, o certificato di cui all'art. 2 comma 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

6. Certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma.

7. Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa.

8. Elenco in carta libera di tutti i documenti.

9. Ritratto fotografico della concorrente, con la firma autografa di lei, vidimato dal sindaco od altro documento che valga ad comportare l'identità della persona della concorrente.

Ai documenti predetti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli, che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni. La Commissione potrà richiedere anche altri documenti che reputi opportuni. I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Le insegnanti nominate dovranno assumere l'ufficio entro il termine loro assegnato con la deliberazione di nomina altrimenti si intenderanno di diritto decadute dal posto loro conferito. Dovranno adempiere a tutte quelle mansioni che nella vita interna dell'Istituto sono inerenti all'ufficio di educatrice, oltrechè di insegnante.

L'insegnante di musica dovrà inoltre disimpegnare l'ufficio di maestra assistente.

La nomina sarà soggetta all'approvazione del Ministero, sentito il parere della Giunta provinciale delle scuole medie, e si intende subordinata a tutte le condizioni prescritte nel vigente regolamento.

Montepulciano, 15 giugno 1920.

Il presidente
*avv. Nino Ulivelli.*

---

## IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;
Visto il decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2178;

**Determina quanto segue:**

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a 15 posti di consigliere di Legazione, tra i primi segretari di Legazione aventi due anni di grado o dieci anni di servizio.

Non potranno essere ammessi a tale concorso i primi segretari di legazione che, pur essendo nei termini di anzianità sopra indicati, non abbiano dimostrato, a giudizio della Commissine di avanzamento della carriera diplomatica, idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 2.

L'ammissione al concorso dei primi segretari aventi i requisiti prescritti sarà fatta d'ufficio dal Ministero a meno di rinunzia dell'interessato. I funzionari interessati hanno però facoltà di presentare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno i titoli e documenti che credessero utili ai fini della loro valutazione nel concorso.

Art. 3.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunziato in base:

*a)* al servizio prestato dal funzionario o alle sue attitudini agli uffici direttivi;

*b)* al risultato degli esami di ammissione;

*c)* ai titoli, anche di guerra, lavori di ufficio e documenti che il candidato creda di presentare o indicare entro il termine di cui all'articolo precedente;

*d)* ad un rapporto motivato dal direttore generale o capo missione alla cui dipendenza il candidato sia stato.

La Commissione nel valutare il servizio terrà conto, congiuntamente della qualità e durata del medesimo. Essa potrà udire, ove lo creda opportuno e sia possibile, il capo di ufficio o capo missione che ha compilato il rapporto di cui alla lettera *d*).

La Commissione stessa si asterrà dal prendere in esame i funzionari che risultino dichiarati promovibili per meriti eccezionali dalla Commissione di avanzamento della carriera diplomatica.

Art. 4.

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori del concorso. Essa non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

La graduatoria, insieme con la relazione motivata per ciascun concorrente, è resa pubblica mediante ordine di servizio agli uffici del Ministero e comunicazione ai capi delle Missioni cui appartengono i candidati, e in difetto, ai candidati stessi.

Art. 5.

Ove non sia diversamente disposto dal presente decreto, si applicheranno le disposizioni che sullo stesso argomento sono contenute nel decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 6.

La Commissione sarà composta:

dal gr. uff. Salvatore Contarini, consigliere di Stato, segretario generale del Ministero degli affari esteri, presidente;

dal prof. Chiovenda, comm. Giuseppe, ordinario alla R. università di Roma;

dal conte Gerolamo Naselli, R. console gen., direttore generale degli affari generali al Ministero degli affari esteri.

dal comm. Serra Carlo Filippo, R. console generale, direttore generale degli affari commerciali al Ministero degli affari esteri;

dal comm. Lago Mario, R. consigliere di Legazione, capo divisione al Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 31 luglio 1920.

SFORZA.

---

*Direttore*: DARIO PERUSY. Tipografia delle Mantellate. TRISSINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.